

PRINCIPALI MODIFICHE APPROVATE DAL SENATO

-Viene aggiunta la spesa per l'**acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori** (sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 fino ad un valore massimo della detrazione di 1000.000 euro) in sostituzione di impianti esistenti al novero di quelle che fruiscono dell'incentivo della **detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica**;

-vengono destinate risorse pari a **10 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al **Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione**;

-viene eliminata la **previsione** di cui all'art. 14, comma 2-quater del DL 63/2013 **per cui le detrazioni** relative alle tipologie di spese condominiali per interventi di efficienza energetica indicate nel complesso dell'art. 14 **sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari, limitando la suddetta previsione **alle detrazioni relative alle sole spese di cui al comma 2-quater dell'art. 14** (ossia agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo);

-viene fornita **un'interpretazione autentica** dell'art. 7, comma 1, lett. b), della L. 488/e del D.M. 29 dicembre 1999 volti a prevedere che sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata;

-viene disposto che il **Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore**, istituito nello stato di previsione del MIUR dall'art. 1, co. 875, della L. 296/2006, sia incrementato di € 10 mln nell'anno 2018, € 20 mln nell'anno 2019 e € 35 mln a decorrere dal 2020;

-viene modificato l'art. 20 della L. 10/1977, relativo alle **norme tributarie per la edificabilità dei suoli**, prevedendo che gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante **accordi o convenzioni fra privati ed enti pubblici**, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi **sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali**, così come previsto dall'art. 32, secondo comma, del D.P.R. 601/1973. Il medesimo trattamento si applica, a determinate condizioni, anche alle convenzioni e agli atti previsti dall'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1997;

-vengono disposti, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, **alcuni finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato** ed, in particolare, i seguenti a decorrere dal 2018: 189.109.570,46 euro per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale - IeFP; 75 milioni (incrementati a 125 milioni per il solo anno 2018) per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro; 15 milioni per il finanziamento delle attività di formazione relative ai contratti di apprendistato professionalizzante; 5 milioni per l'estensione degli incentivi per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

-viene disposto in favore di ANPAL Servizi s.p.a., al fine di concorrere al **finanziamento delle spese di implementazione dell'assegno di ricollocazione**, un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

-viene **modificata la disciplina del meccanismo di adeguamento automatico dei requisiti dei trattamenti pensionistici all'evoluzione della speranza di vita** prevista dall'art.24 del DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011, modificando il criterio di calcolo della variazione della speranza di vita.

Vengono, altresì, **esclusi** -con riguardo ai regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti e nei regimi pensionistici INPS relativi ai lavoratori autonomi e parasubordinati) - con riferimento al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, nonché al requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, **dall'applicazione dell'adeguamento della speranza di vita decorrente dal 2019 (pari a 5 mesi), i lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni - nell'ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento - le professioni indicate in un apposito allegato** (tra questi gli operai dell'edilizia,) e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti).

Viene, altresì, istituita, con DPCM, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, una **Commissione tecnica, incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni**, anche in relazione ad età anagrafica e condizioni soggettive dei lavoratori, **ai fini della valutazione delle politiche in materia previdenziale ed assistenziale**. La Commissione sarà presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta da rappresentanti dei vari Ministeri coinvolti (Economia, Lavoro, Salute, Semplificazione e Pubblica amministrazione), nonché di ISTAT, INPS e INAIL, del Consiglio superiore degli attuari e di esperti della materia disegnati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. La Commissione concluderà i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro 10 giorni il Governo presenterà una relazione al Parlamento sugli esiti dei lavori.

Viene prevista, altresì, con ulteriore DPCM, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, l'istituzione di una **Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali**, con la stessa composizione della prima (ad eccezione del consiglio superiore degli attuari). Anche in questo caso la Commissione concluderà i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro 10 giorni il Governo presenterà una relazione al Parlamento sugli esiti dei lavori.

Viene, inoltre, **modificata la disciplina** (di cui all'art.44, del DLgs 148/2015) **del fondo residuale (gestito dall'INPS) relativo agli ammortizzatori sociali in favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro non rientranti nella disciplina generale in materia di trattamenti di integrazione salariale né in fondi bilaterali**, elevando il limite massimo delle prestazioni (relative al complesso dei dipendenti di un medesimo datore) a carico del fondo, fissandolo al decuplo dell'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro.

Con altra norma viene **modificata la disciplina** (di cui all'art.4 della L.92/2012) **sugli eventuali accordi di esodo anticipato tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale**: ovvero accordi, validati dall'INPS, che prevedano la corresponsione, da parte del datore di lavoro, sia di una prestazione in favore del lavoratore di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti sia della contribuzione all'INPS fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. In particolare viene consentito l'inserimento negli accordi di lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei sette anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (attualmente quattro anni);

-vengono introdotte norme **in materia di previdenza complementare**, prevedendo che nei casi in cui la contrattazione collettiva disciplini il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento, tale versamento sia effettuato nei confronti dei fondi **pensione negoziali territoriali di riferimento** ove esistenti;

-viene **incrementata dal 2020, da 352 a 470 milioni la quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale** destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla povertà rivolti ai nuclei familiari beneficiari del reddito di inclusione;

-viene previsto che le **società cooperative che ricorrono al prestito sociale** sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale. Viene demandato ad una delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) la definizione dei limiti di raccolta del predetto prestito sociale e le relative forme di garanzia, attenendosi ai criteri specificamente dettati dalla disposizione;

-viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un **Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare**, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2018-2020. Lo stesso è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi intesi al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;

-viene istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, con dotazione di 5 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni di euro per il 2019-2020, per assicurare il tempestivo adempimento degli impegni internazionali derivanti dagli accordi di sede con le organizzazioni internazionali site in Italia. Il Fondo assicura la partecipazione italiana alle spese di **costruzione e manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso delle predette organizzazioni internazionali**;

-viene modificato il Dlgs n. 143/1998, al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) per il **sostegno alle esportazioni**;

-al fine di accelerare la realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico relativo al Grande Progetto Pompei (art. 1, co. 6, del D.L. 91/2013 - L. 112/2013), finalizzati al rilancio economico-sociale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", viene modificato il co. 5-ter dell'art. 2 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), differisce dal 31 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, tra l'altro, il termine per lo svolgimento:

- delle funzioni di **Direttore generale del Grande Progetto Pompei**;
- delle attività dell'Unità "**Grande Pompei**" (UGP), nonché del **vice direttore generale vicario** e della **struttura di supporto** facenti capo al medesimo progetto.

Viene, inoltre, previsto che il **Direttore generale di progetto**, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di competenza dell'Unità "Grande Pompei" (art. 1, co. 4 e 6, D.L. 91/2013 - L. 112/2013) nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico relativo al Grande Progetto Pompei, attivi, su deliberazione del Comitato di gestione un apposito **Contratto istituzionale di sviluppo** (CIS), stipulato ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 88/2011 e dell'art. 7, co. 1, del D.L. 91/2017;

-viene previsto, al fine di assicurare la realizzazione della **I'Universiade 2019**, la nomina di un Commissario straordinario il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti **alla progettazione e realizzazione di lavori** e all'acquisizione di beni e servizi connessi allo svolgimento dell'evento. Al Commissario viene assegnata anche la funzione di **stazione appaltante**, per la realizzazione degli interventi di sua competenza ed assegnate una serie di facoltà **in materia di appalti** (tra cui operare riduzioni dei termini, come stabilite dagli artt. 60, 61, 62, 74 e 79 del Codice; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli artt. 97, 183, 188, 189; ridurre fino a dieci giorni il termine dell'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; ricorrere all'art. 63 sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara);

-vengono modificati alcuni **termini temporali** previsti dalla disciplina sugli accordi di programma tra Stato e regioni o province autonome **in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico**, di cui all'art. 1 co 310 della L. 266/2005. In particolare, viene previsto che gli accordi di programma si intendono risolti qualora la corrispondente richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro trenta mesi (anziché diciotto mesi) dalla sottoscrizione, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa. Viene, altresì, disposta la risoluzione di diritto della parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro 36 mesi (anziché ventiquattro mesi) dalla sottoscrizione, nonché della parte degli accordi ammessa al finanziamento per la quale, entro 18 mesi (anziché nove mesi) dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori;

-vengono attribuite una serie di funzioni di regolazione e controllo all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ridenominata "**Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente - ARERA**", indicando tra le finalità il miglioramento del sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e la garanzia dell'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria;

-vengono destinate 5 milioni di euro risorse per lo svolgimento delle **funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali** di cui all'art. 63 Dlgs 152/2006;

-viene incrementato di 0,5 milioni di euro per il 2018 e di 1 milione per il 2019 il contributo destinato ad implementare l'azione 6.4 del **Piano strategico nazionale della portualità e della logistica**;

-viene previsto un contributo straordinario di 1 milione di euro per il 2019 **all'Università degli studi di Padova** e di 1 milione di euro per il 2020 **all'Università degli studi di Napoli "Federico II"**, in occasione dell'ottavo centenario della loro fondazione. Il contributo è devoluto tra l'altro per la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di interesse storico e artistico delle Università;

-viene modificata la norma del testo che novella l'art. 64 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), intervenendo sull'attuale disciplina che autorizza la prosecuzione dell'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei **servizi di pulizia** e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di **mantenimento del decoro e della funzionalità** degli immobili (progetto c.d. Scuole belle), dai parte dei soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip.

Le modifiche ampliano, in particolare, il campo di applicazione della disciplina includendovi anche i lotti in cui la **convenzione-quadro Consip non sia stata risolta** essendo intervenute altre cause di cessazione della stessa;

-viene **differito**, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, **il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A, ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia**, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze. Inoltre, nei medesimi comuni è sospeso fino al 31 dicembre 2018 **il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati** che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali che siano inagibili in conseguenza dagli eventi sismici del 21 agosto 2017;

-viene modificato il comma 16 dell'art.48 del DL 189/2016, per **prorogare** dall'anno d'imposta 2017 fino all'anno d'imposta 2018, **il beneficio relativo all'esenzione**, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), **dei redditi da fabbricati inagibili**, insistenti nei territori dell'Italia centrale, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

-viene incrementato di 17,5 milioni di euro per il 2019 e di 17,5 milioni di euro per il 2020 il **Fondo per la ricostruzione post sisma 2012**, di cui all'art. 2 del DL 74/2012, per permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione;

-viene disposto a favore delle imprese colpite dagli **eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994** l'assegnazione di un contributo, secondo modalità che saranno definite da un successivo decreto ministeriale, a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate;

-vengono introdotte disposizioni per una più celere realizzazione **del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino**, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. Al riguardo, viene in particolare modificato l'art. 61 del DL 50/2017, in materia di eventi sportivi di sci alpino, al fine di **conferire facoltà al commissario nominato per la realizzazione del progetto sportivo di operare le riduzioni dei termini disciplinate da alcuni articoli del Codice Appalti** (artt. 60, 61, 62, 74, 79) nonché di: ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli artt. 97, 183, 188, 189 del Codice Appalti; ridurre fino a 10 giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE (relativa al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici), il termine di cui all'art. 32 del Codice Appalti; di **fare ricorso** - per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi attuativi del piano - **all'art. 63 del Codice Appalti**, relativo all'uso della **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**;

-viene esteso fino al 31 dicembre 2019 il termine, di cui all'art. 9 co. 9 del Dlgs 244/2016 per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del **programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato** impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;

-vengono introdotte alcune **disposizioni in favore degli enti locali** su: Fondo crediti dubbia esigibilità (accantonamento quote nel bilancio di previsione); relazione biennale sullo stato di attuazione delle norme in materia di federalismo fiscale da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard; revisione della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale anni 2018-2019 (dal 55% al 45%); finalizzazione degli accantonamenti del Fondo di solidarietà comunale non utilizzati; introduzione di un'ulteriore priorità per l'attribuzione degli spazi finanziari a favore degli investimenti dei Comuni il per ripristino e la messa in sicurezza del territorio; aggiornamento di un principio contabile applicato alla programmazione (DUP semplificato);

-viene concesso ad ANAS Spa un **contributo** straordinario di 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 al fine del rapido **completamento delle opere inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche Spa**;

-vengono introdotte disposizioni di proroga termini tra cui le seguenti:

- proroga al 31 dicembre 2018 del termine per la **gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni** di cui all'art. 14, c. 31-ter del DL 78/2010;
- proroga al 30 giugno 2019, in presenza di specifiche condizioni, del termine per **l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere** con oltre 25 posti letto di cui al DM del 16 marzo 2012;
- proroga al 31 dicembre 2018 del termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla **riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali**, di cui all'art. 18, c. 8-quinquies del D.L. 69/2013;
- proroga al 30 settembre 2018 del termine di cui all'art. 1, c. 165 della L. 107/2015 entro il quale il CIPE provvede a destinare le somme non utilizzate nell'ambito degli interventi previsti dal **Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici** istituito dall'art. 80, co. 21, della L. 289/2002;

-viene istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il **Fondo progettazione degli enti locali** che, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030, è **destinato al cofinanziamento di opere volte alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche**.